

Codice civile

Capo II

Delle professioni intellettuali

2235. Divieto di ritenzione.

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [\[c.c. 2961\]](#)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'*art. 66, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578*, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e le relative norme di attuazione approvate con il *R.D. 22 gennaio 1934, n. 37*.